

# Comune di Alpignano

## REGOLAMENTO SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, DI COMUNITA' E DI PROSSIMITA'

### **Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico (anche detto autocompostaggio), di comunità e di prossimità, applicato sia per le utenze domestiche che non domestiche.
2. Le utenze domestiche e non domestiche, che per tipologia risultano produttrici di rifiuti organici, presenti sul territorio comunale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione della TaRi nella misura prevista dal Regolamento Comunale sull'applicazione della TaRi.
3. Come previsto dalla D.G.R. n. 15-5870 del 3/11/2017 di approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, qualora le modalità del compostaggio domestico, di comunità e di prossimità rispettino tutti i requisiti previsti dalla medesima DGR e dal presente Regolamento, è possibile conteggiare i quantitativi avviati a compostaggio domestico, di comunità e di prossimità per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata comunale (secondo i limiti e le modalità previste dal metodo di calcolo).
4. Le utenze non domestiche mercatali non possono effettuare l'autocompostaggio e avere diritto alla corrispondente riduzione della TARI (per la loro specificità - sedi operative anche fuori dal territorio comunale, variabilità della presenza - non possono essere infatti soggette ad attività di controllo strutturata).

### **Art. 2. Il compostaggio domestico, di comunità e di prossimità nel territorio del Consorzio**

1. Il Comune e il Consorzio sostengono e favoriscono la pratica del corretto trattamento domestico e in loco dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali e assicurano un'adeguata formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio in loco, anche attraverso l'organizzazione di momenti informativi e corsi da realizzarsi in collaborazione e con il supporto del Gestore del servizio.

### **Art. 3. Il compostaggio domestico**

1. Il compostaggio domestico, o autocompostaggio, consiste nell'autotrattamento domestico della frazione organica e della frazione verde (sfalci e potature) dei rifiuti urbani e assimilati mediante biodegradazione aerobica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono seguire le buone pratiche per lo svolgimento dell'attività e partecipare alle attività formative organizzate dal Comune, dal Consorzio o dal Gestore.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse.  
Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
3. L'attività deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori.
4. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Le utenze non domestiche devono praticare l'autocompostaggio presso la sede dell'utenza e devono riutilizzare il materiale prodotto nel luogo di produzione.
6. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il Centro di Raccolta nel rispetto dello specifico regolamento o gestiti con le altre modalità previste da Regolamento di gestione dei Rifiuti.
7. Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto e deve essere utilizzato nel luogo di produzione.
8. Il richiedente si impegna ad informare i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
9. Possono svolgere l'autocompostaggio gli utenti in possesso di seconda casa che siano iscritti a ruolo TaRi, purché in grado di dimostrare l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica del compostaggio domestico (anche se solo stagionalmente).

#### **Art. 4. Il compostaggio di comunità e di prossimità**

1. Il Comune disciplina le attività di compostaggio di comunità e di prossimità in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Il compostaggio di comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani e assimilati, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal DM 266/2016 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221".
3. Il compostaggio di prossimità è il compostaggio disciplinato dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, recante quanto segue: "In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che

stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

### **Art. 5. Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI**

1. È istituito presso il Comune di Alpignano l'Albo comunale dei compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel Comune di Alpignano che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. L'Albo comunale dei compostatori ha i seguenti contenuti minimi:
  1. indicazione della tipologia di utenza (domestica o non domestica);
  2. numero di componenti dell'utenza domestica;
  3. tipologia di compostaggio: domestico, di comunità, di prossimità;
  4. modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, cumulo, ecc.);
  5. in caso di utilizzo di compostiera, volume della compostiera (in m3);
  6. data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
  7. verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio.
4. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta all'Ufficio Ambiente (e per conoscenza all'Ufficio Tributi) del Comune di Alpignano, utilizzando l'apposito modulo distribuito presso l'Ufficio medesimo o reperibile sul sito web istituzionale del Comune (ALLEGATO 1).

Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in proprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
5. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati all'Ufficio Ambiente (e per conoscenza all'Ufficio Tributi) del Comune di Alpignano.
6. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TaRi, secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della TaRi.

La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario della TaRi è diverso dal nominativo iscritto nell'Albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare.
7. Per avere diritto alla riduzione della TaRi per la pratica del compostaggio domestico, l'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Alpignano.

Qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori.

8. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TaRi le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.

#### **Art. 6.**

#### **Controlli, cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori, decadenza della riduzione TaRi**

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e tempi che verranno individuati dall'amministrazione.
2. Il Comune potrà effettuare l'attività di controllo con proprio personale o affidare l'attività di controllo a personale del Gestore o a società/enti/associazioni autorizzati all'esercizio di questa attività i quali lo svolgeranno in totale autonomia secondo le direttive impartite dal Comune.
3. Detto personale incaricato non ha la possibilità di effettuare sanzioni.
4. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Copia del verbale è trasmessa agli uffici comunali (ALLEGATO 3).
5. Qualora il controllo accerti che l'utenza non provvede al compostaggio secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 4, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utenza medesima dall'Albo comunale dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
6. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.
7. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Ambiente (e per conoscenza all'Ufficio Tributi) del Comune di Alpignano utilizzando l'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio U.R.P. e sul sito web istituzionale del Comune (ALLEGATO 2).
8. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TaRi a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.
9. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà iscriversi nuovamente all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.
10. Il Comune si riserva di regolamentare la pratica del compostaggio domestico individuando specifiche aree del territorio soggette obbligatoriamente a tale pratica.